



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.68

Oggetto:Patrocinio legale dipendente comunale L.N. :presa d'atto richiesta e determinazione in merito legale di comune gradimento per la difesa giudiziale.

L'anno 2015 addi 5 del mese di Novembre, alle ore 16,00, in Castrovilliari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Domenico Lo Polito.

Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico Sindaco	SI		4	Visciglia Aldo Assessore	SI	
2	Lo Passo Angela Assessore-Vice Sindaco	SI		5	Russo Giuseppe Assessore	SI	
3	Leonetti Giovanna Assessore	SI		6	Pace Pasquale Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale Avv. Angelo Pellegrino

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Dipartimento Amministrativo Finanziario

Proponente Dott. ssa Beatrice Napolitano (Dirigente Dipartimento Amministrativo Finanziario)

CONTENUTO PROPOSTA

VISTA la nota inoltrata dal dipendente comunale N.L. del 14/01/2015, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con n. di prot.734,con la quale comunica il nominativo del legale che ha designato quale difensore di fiducia nel procedimento penale n. 5575/14 Tribunale di Castrovilliari;

ATTESO che, con nota del 20/1/2015 acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n.1230,

il predetto dipendente trasmette l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari a suo carico a firma del P.M. dr.ssa Mariasofia Cozza;

-che con successiva nota acquisita agli atti dell'Ente in data 4/3/2015 prot. n.4503 trasmette una relazione sui fatti contestati;

ATTESO che con nota del 23/7/2015 in atti al prot. n. 243 di pari data ha richiesto, tra l'altro, "il riesame della procedura in oggetto al fine di salvaguardare, in assenza di elementi ostativi, i diritti e gli interessi dell'Ente e della mia persona";

CONSIDERATO che l'articolo 22 del DPR n. 347/1983, l'articolo 67 del DPR n. 268/1987, l'articolo 50 del DPR n. 333/1990 e l'articolo 28 del CCNL del 14.09.2000 prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

RILEVATO che tale disciplina, che è stata ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori pubblici (cfr. ex multis, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ., SS. UU., 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786), risponde anche all'esigenza di evitare che un dipendente di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'ufficio, debba sopportare il peso economico del processo;

DATO ATTO che l'assunzione a carico dell'ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale al dipendente non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di rigorose valutazione che l'Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche. Tali presupposti e le connesse valutazione concernono:

1. l'esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti facenti capo all'ente pubblico;
2. la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente/funzionario pubblico;
3. l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'ente di appartenenza;
4. la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o cd. liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (vedasi in proposito: Cons. di Stato, Sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2000, n. 54; Corte dei Conti, SS. RR., 18 giugno 1986, n. 501; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641).

PRESO ATTO:

- che nel caso di assoluzione con formula dubitativa o di condanna, le spese sostenute dovranno essere rimborsate dagli amministratori e/o dai dipendenti stessi;

PRESO ATTO altresì della sentenza della Corte dei Conti della Lombardia del 27.04.2010 che esprime parere favorevole in ordine all'assunzione della difesa legale di amministratori e dipendenti coinvolti in un procedimento penale qualora sussistano le quattro condizioni sopra riportate;

CONSIDERATO che l'orientamento della Corte dei Conti con riferimento alla questione se ed entro quali limiti sia ammissibile la rimborsabilità delle spese legali a posteriori, cioè nel caso in cui la richiesta del dipendente sia stata avanzata a procedimento concluso anziché sin dall'apertura del procedimento, e specificamente nell'ipotesi in cui il dipendente abbia omesso di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione da parte dell'ente, ha già avuto modo di rilevare che il dato testuale dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 (ed oggi dell'art. 28 del CCNL di comparto) fa riferimento espresso alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell'ente locale, sia "di comune gradimento" (ex multis, Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1135).

RILEVATO pertanto che si ritiene esclusa "la possibilità per l'ente di prevedere il rimborso delle

spese legali a carico dell'Ente se vi è stata una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'Amministrazione di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale" (Corte dei Conti, Sez. regionale controllo Lombardia n. 1137 del 21 dicembre 2009);

CONSIDERATO inoltre che l'accertamento del conflitto d'interessi con l'Ente, come è stato anche evidenziato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, va compiuto necessariamente ex post, valutando nel caso concreto le conclusioni cui giungerà l'Autorità giudiziaria e che, pertanto in questa fase, si ritiene opportuno, anche nell'interesse dell'Ente, di accogliere l'istanza predetta;

RITENUTO che l'avvocato designato nella istanza prot. 734/2015 in atti d'Ufficio può ricevere il gradimento dell'Amministrazione e che pertanto nulla-osta alla nomina dello stesso da parte dell'istante;

CHE il presente atto non comporta in questa fase alcun onere di carattere finanziario, essendo l'assunzione degli oneri legali a carico dell'Ente subordinato al verificarsi dei 4 presupposti sopra indicati e che solo a conclusione del procedimento giudiziario potrà essere assunto l'impegno e la conseguente liquidazione degli oneri legali nel rispetto della normativa e giurisprudenza vigente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato*:

si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Si propone alla Giunta Municipale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- a) **Di prendere atto** della richiesta inoltrata dal dipendente comunale N.L. del 23/7/2015, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con n. di prot. 243;
- b) **Di dichiarare** di comune gradimento il legale proposto dal richiedente il patrocinio;
- c) **Di precisare** che i dati relativi al richiedente, al procedimento giudiziario e all'Avvocato sono contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 in materia di protezione dei dati personali non vengono pubblicati all'albo pretorio e vengono conservati agli atti. Potrà essere reso noto a conclusione del procedimento giudiziario in atto;
- d) **Incaricare** il Dirigente Dipartimento Amministrativo-Finanziario di inviare la comunicazione inerente il precitato atto all'interessato;
- e) **Di dare atto** che in caso di assoluzione con formula piena e liberatoria tutte le spese saranno rimborsate;
- f) **Di dare atto** che nel caso di assoluzione con formula dubitativa o di condanna, le spese sostenute dovranno essere rimborsate dal dipendente stesso;

- g) **Allegare** la richiesta di patrocinio legale richiamata in premessa non soggetta a pubblicazione;
- h) **Dare atto che** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e *147bis*, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;
- i) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- j) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - 1) Al Dirigente Dipartimento Amministrativo Finanziario;

Il Dirigente Dipartimento Amministrativo - Finanziario
F.to Dott.ssa Beatrice Napolitano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** della richiesta inoltrata dal dipendente comunale N.L. del 23/7/2015, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con n. di prot. 243;
- 2) **Di dichiarare** di comune gradimento il legale proposto dal richiedente il patrocinio;
- 3) **Di precisare** che i dati relativi al richiedente, al procedimento giudiziario e all'Avvocato sono contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 in materia di protezione dei dati personali non vengono pubblicati all'albo pretorio e vengono conservati agli atti. Potrà essere reso noto a conclusione del procedimento giudiziario in atto;
- 4) **Incaricare** il Dirigente Dipartimento Amministrativo-Finanziario di inviare la comunicazione inerente il precitato atto all'interessato;
- 5) **Di dare atto** che in caso di assoluzione con formula piena e liberatoria tutte le spese saranno rimborsate;
- 6) **Di dare atto** che nel caso di assoluzione con formula dubitativa o di condanna, le spese sostenute dovranno essere rimborsate dal dipendente stesso;
- 7) **Allegare** la richiesta di patrocinio legale richiamata in premessa non soggetta a pubblicazione;
- 8) **Dare atto che** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e *147bis*, comma 1, decreto legislativo 18

agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;

9) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

10) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

1) Al Dirigente Dipartimento Amministrativo Finanziario;


Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

- F.to Avv. Angelo Pellegrino -

IL SINDACO

- F.to Avv. Domenico Lo Polito-



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.-


Addì 5-11-2015

Il Responsabile Servizio/Procedimento

C. Manni

Il Dirigente/Responsabile Settore
Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano





CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere:



FAVOREVOLE di regolarità contabile.

NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID_____ del _____, che si allega.

Addì 05.11.15

Il Responsabile Servizio Procedimento

SERVIZIO DI RAGIONERIA
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Rag. Raffaele Giocella

Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Il Dirigente/Responsabile Settore
Dott.ssa Beatrice Napolitano

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data-2-DIC-2015....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi - 2 DIC. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

- Angelo Pellegrino -

